

N. 01097/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2013, proposto da:

Adriano Poli, Silvano Chiarello, Pozzato Bertilla e Rampazzo Giampaolo, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Destro, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR;

Roberto Poli, Mariangela De Roit, Marco Zuccante, Matteo Zuccante, Barbara Zuccante, Andrea Rocchi, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Meneguzzo, Giovanni Sala, Marta Bassanese, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon, Franca Caprioglio, con elezione di domicilio presso la sede dell'ente in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Ditta Avicoltura Berica di Dal Monte Ruggero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini, Alessandro Vasta, Pasquale Silvestro, Roberta D'Apolito, con domicilio eletto presso Gianni Solinas in Venezia - Mestre, via Brenta Vecchia, 8;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale n. 1273 del 16/7/2013, pubblicata sul BUR n. 67 del 6/8/2013 avente ad oggetto: Ditta "Avicoltura Berica di Dal Monte Ruggero". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, di circa 250 KWe alimentato da biomasse (pollina) da realizzarsi presso lo stabilimento di via Vedelleria n. 18 in Comune di Torri di Quartesolo, D.Lgs. 387/2003, D.Lgs 152/2006 contenente, quale parte integrante il parere n. 3872 della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente della Regione del Veneto seduta del 23/4/2013;

Nonché della nota del 26.10.2012, prot. n. 29770, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; della nota del 27.11.2012 dell'ULSS n. 6 – Vicenza; della nota del 3.6.2013 prot. n. 40264 della Provincia di Vicenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Ditta Avicoltura Berica di Dal Monte Ruggero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la delibera regionale impugnata è stata rilasciata ad “Avicoltura Berica di Dal Monte Ruggero” l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse (pollina) e relativa rete di teleriscaldamento da realizzarsi in comune di Torri di Quartesolo.

2. Parte ricorrente lamenta eccesso di potere per carenza d’istruttoria in merito al mancato accertamento che l’area ove è progettualmente prevista la costruzione dell’impianto è definita dal PRG vigente attività produttiva in zona impropria da trasferire nonché violazione di legge.

La censura è fondata.

Il piano regolatore del comune di Torri di Quartesolo qualifica l’attività dell’allevamento di tacchini di Avicoltura Berica quale attività produttiva

da trasferire.

Tale qualificazione si desume sia dall'estratto di P.R.G. depositato in giudizio sia dal certificato di destinazione urbanistica depositato dalla stessa Avicoltura Berica, dove è evidenziato che l'ambito dell'attività da trasferire è il mappale n° 49 (documento n° 11 depositato in giudizio in data 9 Novembre 2013).

Non vale ad escludere i vizi della procedura la circostanza che i nuovi edifici destinati ad ospitare l'impianto di produzione di energia alimentato da pollina siano ubicati fuori del perimetro del mappale n° 49.

Infatti tali nuovi edifici sono alimentati, sia pure non in via esclusiva, dalla pollina prodotta dall'azienda agricola che insiste sul descritto mappale n° 49. In particolare a pagina 2 del parere della commissione tecnica regionale sezione ambiente n° 3872 del 23 Aprile 2013 (fatto proprio con la delibera impugnata) è scritto che l'insediamento destinato ad ospitare l'impianto, è rappresentato da un'azienda agricola che si estende per circa 6,2 ettari: di questi circa 2 ettari sono occupati dall'allevamento e dalle sue pertinenze, mentre la parte restante è impegnata da colture cerealicole tradizionali.

A pagina 4 dello stesso parere è specificato poi che la quantità annua di combustibile, stimata in 3.000 tonnellate, sarà fornita in parte (1.300 t/a) dall'allevamento contiguo all'impianto e per la rimanente quota (1.700 t/a) da altro allevamento dello stesso proprietario situato nel

territorio comunale.

Ne consegue che, anche se i nuovi edifici previsti dal progetto sono ubicati fuori dal mappale sul quale il P.R.G. individua l'attività da trasferire, tali nuovi impianti determinano comunque il consolidamento, sul mappale indicato dal P.R.G., di quell'attività che deve essere trasferita e non può invece essere consolidata.

Il significato della previsione di P.R.G., secondo cui l'attività deve essere trasferita, è che non possono essere autorizzati nuovi interventi a servizio dell'attività da trasferire, come sono invece quelli autorizzati nel caso di specie.

Si tratta pertanto di intervento difforme dalle previsioni urbanistiche del comune di Torri di Quartesolo.

Tale difformità risulta altresì evidente, anche considerando che, come prevede il punto n° 18 delle condizioni amministrative di cui all'autorizzazione impugnata, le opere sono concesse per un periodo di anni 10 rinnovabili. Si tratta dunque di un periodo sufficientemente lungo a conferire alle opere carattere di stabilità, tale da smentire l'obbligo di trasferire l'attività agricola connessa con le opere autorizzate.

Non è possibile, come vorrebbero invece la regione Veneto e la parte controinteressata, considerare che l'intervento sia stato autorizzato in variante al piano regolatore.

L'autorizzazione in variante è consentita dal terzo comma dell'art. 12

del d. lgs. n° 387 del 2003. Tuttavia nel caso di specie l'intervento non è stato autorizzato in variante al piano regolatore, ma sul falso presupposto della conformità al piano regolatore.

L'autorizzazione in variante deve essere il frutto di un'istruttoria adeguata e, anche in relazione all'adeguatezza dell'istruttoria, deve essere oggetto di una previsione specifica e motivata. Nel caso di specie la previsione di autorizzare l'intervento in difformità dal piano regolatore non è stata né specifica né motivata.

Di qui la sussistenza del vizio di violazione di legge, difetto di motivazione e difetto d'istruttoria.

3. Parte ricorrente lamenta eccesso di potere per carenza d'istruttoria in merito alle sostanze inquinanti emesse in atmosfera.

Infatti l'impianto approvato prevede l'utilizzo di escrementi di tacchini. Invece il progetto approvato fa riferimento, negli elaborati che riguardano lo studio delle emissioni inquinanti, a escrementi di pollo.

L'allegato A del progetto è intitolato "Report emissioni in impianto analogo", dove è scritto, in inglese: "During Test Period, gasifier has been fed with CHICKEN LITTER". Ossia i test sono stati condotti (in territorio estero) con riferimento ad emissioni provocate dall'utilizzo di escrementi di pollo e non di tacchino.

Quanto sopra è sufficiente per dimostrare l'insufficienza dell'istruttoria con riferimento alla valutazione delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera.

4. Vi è un ulteriore profilo di difetto d'istruttoria.

Come evidenzia la stessa parte ricorrente, a pagina 13 del progetto definitivo allegato all'istanza di autorizzazione, la biomassa da alimentare all'impianto è pollina proveniente da due allevamenti di tacchini della ditta Avicoltura Berica; uno posto presso il sito d'intervento e l'altro in via Zanella, sempre nel territorio comunale di Torri di Quartesolo.

A pagina 4 del parere n° 3872 della commissione tecnica regionale sezione ambiente (seduta del 23 Aprile 2013), fatto proprio con la delibera impugnata, si legge che la quantità annua di combustibile, stimata in 3.000 tonnellate, sarà fornita in parte (1.300 tonnellate) dall'allevamento contiguo all'impianto e per la rimanente quota (1.700 tonnellate) da altro allevamento dello stesso proprietario situato nel territorio comunale.

Presupposto dell'autorizzazione impugnata è che le materie fecali siano considerate come sottoprodotto e non come rifiuto. Tale necessario presupposto è evidenziato sia a pagina 2 dell'impugnata delibera della giunta regionale sia a pagina 2 del parere n° 3872 della commissione tecnica regionale sezione ambiente (seduta del 23 Aprile 2013).

La qualifica di sottoprodotto richiede che l'utilizzo della materia fecale faccia parte dello stesso processo produttivo. Ovverosia e come si desume dall'art. 185 del d. lgs. n° 152 del 2006, l'allevamento di tacchini e l'impianto di produzione di energia da biomassa devono fare parte di

un unico processo produttivo. Se viene meno l'unicità di processo produttivo, si spezza quel necessario nesso tra produzione ed utilizzo della materia fecale che legittima la qualifica di sottoprodotto ed allora la materia fecale assume la qualifica di rifiuto, con conseguente obbligo di smaltimento in discarica.

Nel caso di specie oltre metà della pollina di alimentazione dell'impianto è destinata a provenire dall'allevamento di tacchini situato in via Zanella, a più di 4 chilometri di distanza dal previsto impianto di produzione di energia da biomassa.

Era pertanto necessario valutare in modo specifico che gli allevamenti di tacchini e l'impianto di produzione di energia da biomassa facciano parte di un unico processo produttivo.

Tale valutazione è invece mancata.

Di qui il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.

5. E' parimenti fondata la censura relativa al mancato accertamento dello scarico delle acque.

Sulla base dell'art. 113 del d. lgs. n° 152 del 2006 e del piano regionale di tutela delle acque sono soggetti ad autorizzazione gli scarichi che comportano il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, come nel caso di specie della pollina che viene trasportata all'interno dell'impianto.

Dal verbale della conferenza di servizi del 3 Giugno 2013 risulta che la provincia di Vicenza è risultata assente alla conferenza.

La Regione Veneto ritiene che, ai sensi del settimo comma dell'art. 14-ter della legge n° 241 del 1990, si è determinato l'implicito assenso della provincia di Vicenza.

Tuttavia, affinché si abbia l'implicito assenso di cui sopra, la conferenza deve deliberare sull'oggetto della volontà che si intende esprimere.

Nel caso di specie invece la specifica autorizzazione allo scarico delle acque non è stata compresa nell'oggetto degli argomenti trattati.

Ciò si desume, oltre che dal contenuto del verbale della conferenza di servizi, anche dalla circostanza che, come evidenziato nella premessa del verbale della conferenza di servizi, la provincia di Vicenza aveva fatto pervenire la nota in data 2 Ottobre 2012 prot. n° 72793 con cui evidenziava che da parte della ditta proponente non era pervenuta alcuna documentazione inerente la richiesta di autorizzazione allo scarico.

A maggior ragione dunque sarebbe stato necessario una specifica determinazione della conferenza sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico, determinazione che è invece mancata.

Ne consegue che la conferenza di servizi è incorsa in violazione di legge, perchè non ha deliberato, come invece avrebbe dovuto per poter assentire l'intervento, sull'autorizzazione allo scarico.

Il collegio sottolinea che l'art. 14-ter della legge n° 241 del 1990 consente di qualificare come assenso l'assenza dell'amministrazione alla conferenza di servizi, ma a condizione che la conferenza di servizi abbia

adottato una specifica delibera sul punto che deve intendersi assentito.

Inoltre, anche se, in ipotesi astratta, la provincia di Vicenza fosse da considerarsi soggetto assenziente alla deliberazione della conferenza di servizi, il mancato specifico ed espresso esame degli scarichi effluenti dall'impianto ha determinato un difetto d'istruttoria in relazione alla doverosa valutazione degli effetti che si producono sull'ambiente per effetto degli scarichi stessi.

L'autorizzazione impugnata è dunque viziata per violazione di legge e difetto d'istruttoria.

Il ricorso è pertanto fondato e pertanto deve essere annullata la delibera della giunta regionale del Veneto n° 1273 del 2013 unitamente, quale parte integrante della stessa, al parere della commissione tecnica regionale sezione ambiente della regione Veneto n° 3872 espresso nella seduta del 23 Aprile 2013.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Nella sola parte in cui sono impugnati gli atti presupposti alla delibera della giunta regionale n° 1273 il ricorso è invece inammissibile per carenza d'interesse.

La complessità del procedimento impone di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera della giunta regionale del

Veneto n° 1273 del 2013 e, quale parte integrante della stessa, il parere della commissione tecnica regionale sezione ambiente della regione Veneto n° 3872 espresso nella seduta del 23 Aprile 2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)